TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 205

Attivazione di prestiti obbligazionari

Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Parte	II — Ordinamento finanziario e contabile
Titolo	IV — Investimenti
Capo	II — Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-ordinamento-degli-enti-locali/art-205-attivazione-di-prestiti-obbligazionari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it